

Esclusione dalla gara per omesso pagamento imposte: per il limite rilevano anche sanzioni e interessi

Scritto da Interdata Cuzzola | 11/02/2022

Come è noto, ai fini dell'esclusione della gara di appalto per gravi violazioni riguardanti l'omesso pagamento di imposte e tasse, l'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), precisa che *"costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*, ossia euro 5.000.

Il TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 3 febbraio 2022, n. 775, ha precisato che, ai fini di detto limite, devono considerarsi anche gli importi di interessi e sanzioni; in tal senso, secondo i giudici, rileva l'art. 3, comma 3, del Decreto del MEF 18 gennaio 2008, n. 40, *"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602"*, secondo cui la segnalazione rivolta alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, quindi anche le stazioni appaltanti, deve contenere l'indicazione dell'ammontare del debito del destinatario per cui si è verificato l'inadempimento, *"comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti"*.